

ALLEGATO C

Regolamento Covid



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo Statale

"CASTELDACCIA"

Via Carlo Cattaneo N.80 – 90014 CASTELDACCIA (PA)

C.F.: 90007610828 – Cod. Min.: PAIC84200X

☎ 091-954299 – Fax 091-9100217

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

PIANO ORGANIZZATIVO PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/22

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19;
- VISTO** il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il DECRETO LEGGE n.111 del 6 agosto 2021 "Misure urgenti per l'esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- VISTO** il C.C.N.L.comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L.comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il D.L.105 del 23 luglio 2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
- VISTO** il Protocollo d'Intesa del Ministero dell'Istruzione del 14 agosto 2021 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 (anno scolastico 2021/22);
- VISTO** il Piano Scuola 2021-22 "Documento di pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione"
- VISTA** la Circolare n. 36254 dell'11 agosto 2021 del Ministero della Salute "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce

della circolazione delle nuove varianti SARS-COV-2 in Italia ed in particolare della variante Delta;

VISTO il verbale del CTS n.39 del 5 agosto 2021

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenend oconto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022 (Delibera n. del....

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento d'Istituto e individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto Comprensivo Casteldaccia, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e ha validità per l’anno scolastico 2021/2022.

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all’irrogazioni di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che gli alunni con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

ART. 2 - SOGGETTI RESPONSABILI E INFORMAZIONE

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le

indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

ART. 3 - MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI

1. La presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo in essa operante è subordinata alle seguenti condizioni:

a) assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni precedenti.

Per quanto riguarda gli studenti sarà cura dei genitori verificare la temperatura corporea dei propri figli e trattenerli a casa in caso di temperatura superiore ai 37,5° C.

Il personale della scuola dovrà mostrare il Certificato verde all'ingresso della struttura a operatore formalmente incaricato. Quest'ultimo annoterà su apposito registro l'avvenuto controllo.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

a. Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;

b. Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;

c. Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune.

3. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

ART.4 - ORGANIZZAZIONE SPAZI COMUNI - GESTIONE INGRESSI/USCITE

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. L'ingresso e l'uscita degli alunni saranno differenziati attraverso uno scaglionamento orario o diversificazione ingressi/uscite.

I docenti della prima ora attenderanno gli alunni all'ingresso e vigileranno finché non avranno raggiunto l'aula a piccoli gruppi. I docenti dell'ultima ora accompagneranno gli alunni all'uscita, un collaboratore vigilerà gli alunni fino al cancello.

È fatto assoluto divieto ai genitori di introdursi negli spazi interni all'edificio scolastico o nei cortili per accompagnare i propri figli. Saranno incaricati della vigilanza ai cancelli dei cortili i collaboratori scolastici.

ART.5 - GESTIONE SPAZI COMUNI – CORRIDOI

1. Si dovrà evitare al massimo la permanenza nei corridoi. Il transito degli stessi sia da parte del personale sia degli alunni dovrà avvenire indossando la mascherina di protezione.

ART. 6 - GESTIONE ATTIVITÀ DIDATTICA IN AULA

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici gli alunni e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. All'interno delle aule è garantito il distanziamento di 1 metro dalle rime buccali. I banchi monoposto non dovranno essere spostati dall'area delimitata dal nastro adesivo rosso.

Deve essere garantito nell'arco della giornata educativa un ricambio d'aria regolare.

3. Negli spostamenti gli alunni della primaria e secondaria utilizzano la mascherina se non è assicurato il distanziamento di 1 metro. Il previsto di stanziamento di 1 m è da intendersi, relativamente alla configurazione del layout delle aule, nel senso della necessità di prevedere un'“area statica” dedicata alla “zona banchi”. In tale zona il distanziamento minimo di 1 m tra le rime boccali degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. Con riferimento alla “zona cattedra”, nella definizione di layout resta imprescindibile la distanza di 2 m. lineari tra il docente e l'alunno nella “zona interattiva della cattedra”, identificata tra la cattedra medesima e il banco più prossimo ad essa. L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni statiche e dinamiche nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto. Il CTS ribadisce che laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico.

In coerenza con quanto disciplinato dal comma 3, art. 3 del DPCM 17 maggio 2020 “non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”.

4. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che i docenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali richiedere di portare giornalmente a scuola. I dispositivi elettronici personali degli studenti, quando non in

uso vengono posti sotto custodia dal docente dopo che ciascun alunno li avrà chiusi in un sacchetto di plastica.

I PC personali saranno conservati nei propri zaini

5. Gli alunni, avranno sempre cura di mantenere la distanza di 1 m da bocca a bocca combinando l'utilizzo della mascherina negli spostamenti dal banco alla cattedra o da banco a banco, inoltre avranno cura di provvedere alla igienizzazione frequente delle mani. La scuola potrà effettuare misure di temperature a campione.

6. Durante le attività cooperative la configurazione dei sottogruppi deve rimanere costante nel tempo, in modo da minimizzare il passaggio di alunni da un gruppo all'altro. Inoltre i sottogruppi di apprendimento devono essere organizzati in modo da garantire la eterogeneità tra i diversi membri del gruppo e la omogeneità tra i gruppi, con criteri analoghi a quelli utilizzati per la formazione delle classi. Rimane raccomandata, dunque, una didattica a gruppi stabili per i bambini sotto i sei anni

ART.7 - GESTIONE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA

Durante le attività di educazione fisica dovrà essere garantito un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri e la costante aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio:

- Nelle "zone bianche" le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali;
- in "zona gialla e arancione" si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

ART.8- LIMITAZIONE DELL'UTILIZZO DEI LOCALI DELLA SCUOLA

I locali della scuola saranno utilizzati, limitatamente al periodo di emergenza, esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. Eventuali accordi tra Enti Locali e Associazioni esterne alla scuola potranno essere considerati solo in zona bianca subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso.

ART.9 - GESTIONE SERVIZI IGIENICI

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e lavando le mani prima di entrare in bagno.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine di abbassare la tavoletta, prima di tirare lo sciacquone, per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali

5. Nell'arco della giornata dovrà essere assicurata adeguata aerazione dei locali.

6. La pulizia dovrà essere effettuata almeno due volte al giorno con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilettes.

ART.11 - IGIENE PERSONALE

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

ART 12 -USO DI DISPOSITIVI

Sono obbligatori:

- Mascherina chirurgica per tutti i lavoratori, fornita dall'Istituzione scolastica
- Mascherina chirurgica o di comunità per tutti i visitatori e chiunque acceda all'edificio scolastico a vario titolo, di propria dotazione
- Mascherina chirurgica per tutti gli alunni di età superiore a 6 anni, di propria dotazione.

Gli alunni in particolare dovranno essere dotati di un Kit per l'igiene personale, fornito dalla famiglia, composto da:

1. mascherina chirurgica
2. fazzolettini di carta
3. fazzolettini imbevuti

ART.13 - INDICAZIONI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Per gli alunni di età inferiore a 6 anni non è previsto l'uso della mascherina di comunità.

Per i docenti e gli altri lavoratori che interagiscono con alunni sotto i 6 anni o con disabilità oltre alla mascherina è previsto l'uso della visiera e dei guanti monouso.

Dovrà essere limitata al massimo la presenza dei genitori e di altre figure parentali nei locali della scuola.

Il layout di ingresso indica uno spazio di accoglienza e attesa dove il genitore potrà lasciare il proprio figlio.

Si confida nella corresponsabilità educativa scuola-famiglia a tale scopo le famiglie sigleranno il patto di corresponsabilità educativa.

I gruppi di lavoro (5/6 unità) dovranno essere il più possibile stabili, non sono ammesse attività di intersezione.

I giocattoli e le suppellettili dovranno essere igienizzati quotidianamente a cura dei collaboratori che al termine annoteranno l'attività sul relativo registro.

È assolutamente vietato portare giochi da casa.

In ogni plesso è individuata la "Stanza Covid" dove sarà isolato l'ipotetico caso di COVID 19 prima di allertare il servizio sanitario locale.

Sarà compilato un registro giornaliero delle presenze degli alunni e il registro delle presenze degli avventori esterni.

ART.14 - RAPPORTI CON ESTERNI AVVENTORI

1. È istituito e tenuto presso le reception di ciascun plesso delle due sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

2. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

I visitatori estranei alla scuola saranno sottoposti a misurazione della temperatura corporea all'ingresso della struttura da operatore formalmente incaricato. Quest'ultimo annoterà su apposito registro eventuali casi di temperature superiori a 37,5 °C.

Il pubblico sarà ricevuto solo nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa previa prenotazione e relativa programmazione nelle giornate del mercoledì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

Non sarà concesso l'uso delle palestre e dei laboratori informatici ad Associazioni e/o enti esterni alla scuola se il territorio su cui insiste la stessa sarà dichiarato zona gialla o arancione.

ART. 15 - RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E COLLOQUI CON I GENITORI

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Se non strettamente opportuno, è comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

3. Fino al 31 dicembre 2021 per effetto del D.L 105/2021 le riunioni collegiali sono convocate a distanza. Fino a tale termine sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

ART 16- RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

1. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

ART. 17 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLA SCUOLA

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio (candeggina) 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

4 I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e

i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati al termine dell'uso del singolo docente,.

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

ART. 18 - GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della scuola, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

5. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente scolastico, l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

6. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l'esonero dalle attività didattiche in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o dalle altre autorità sanitarie, i docenti interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di

esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

ART. 19- MONITORAGGIO E CONTROLLO

Tutto il personale scolastico dal 1°settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è tenuto ad esibire all'ingresso la certificazione verde COVID -19 all'operatore incaricato del controllo.

